

COMUNE DI MONDAINO

REGOLAMENTO
DI APPLICAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE
DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione.

1. Le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del Comune di Mondaino sono soggette al pagamento di un diritto secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 507 del 15/11/93 e successive modificazioni ed integrazioni oltre che alle norme del presente regolamento.

Art. 2 – Classificazione del Comune.

1. In applicazione dell'art. 2, del D. Lgs. n. 507/93 il Comune di Mondaino è da considerarsi appartenente alla Classe V, in base alla popolazione residente al 31/12/1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 3 – Tipologia degli impianti delle pubbliche affissioni.

1. È competenza del Comune definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti per le pubbliche affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada e ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse, nonché definire la tipologia degli stessi e le modalità per ottenerne l'installazione.

Art. 4 – Pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni.

1. Il pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille Lire per difetto se la frazione non è superiore a Lire cinquecento o per eccesso se è superiore.

2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla richiesta di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 507/93.

3. Il Comune di Mondaino, ai sensi dell'art. 9, del D. Lgs. n. 507/93 acconsente, per le affissioni non aventi carattere commerciale, al pagamento diretto in contanti (denaro o assegno circolare): tale pagamento può essere eseguito contestualmente alla dichiarazione del servizio, presso gli uffici del Comune competente o presso il Concessionario.

Art. 5 – Funzionario responsabile.

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1, spettano al concessionario.

TITOLO II – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 6 – Oggetto.

1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale.
2. Il Comune di Mondaino garantisce, quindi, l'affissione negli impianti specificatamente individuati di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica.
3. Il Comune di Mondaino prevede, altresì, di individuare gli spazi riservati ai messaggi diffusi nell'esercizio delle attività economiche.
4. Per gli effetti delle disposizioni di cui sopra, la percentuale degli impianti da destinare alle affissioni sociali è il 20% del numero complessivo degli impianti, mentre la restante percentuale del 70% è destinata ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economica.

Art. 7 – Superficie delle pubbliche affissioni.

1. La superficie degli impianti da adibire a pubbliche affissioni non può comunque essere inferiore a mq. 12 per ogni 1000 abitanti.
2. Tale misura potrà subire variazioni in relazione a precise ed oggettive circostanze e per motivi di pubblico interesse.

Art. 8 – Diritto sulle pubbliche affissioni.

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni applicata dal Comune di Mondaino è quella stabilita dall'art. 19, del D. Lgs. n. 507/93 per i Comuni di classe V.

Art. 9 – Affissioni dirette.

1. Il Comune di Mondaino stabilisce, altresì, di destinare il 10% della superficie complessiva ad impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.
2. L'utilizzo di tali spazi potrà avvenire dietro richiesta effettuata al Comune a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con allegata la seguente documentazione:
 - a) copia della preventiva autorizzazione, concessione o permesso di installazione dei singoli impianti, a norma della legge e dei regolamenti comunali vigenti, rilasciate ai diretti interessati;
 - b) copia del manifesto dei diretti interessati da affiggere e relative dimensioni, numero e formato dei singoli fogli, durata e luoghi di esposizione.
3. In mancanza di detta documentazione, l'autorizzazione non sarà rilasciata.
4. Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili, per qualsiasi scopo costruiti, il Comune (direttamente o tramite il proprio concessionario), ha diritto di effettuare le affissioni nel modo che riterrà più opportuno, senza che possano essere pretese, nei suoi confronti, indennità e compensi di sorta.

Art. 10 – Pagamento del diritto.

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9, del D. Lgs. n. 507/93.
2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso art. 9, del citato decreto legislativo.

Art. 11 – Riduzioni del diritto.

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21, del D. Lgs. n. 507/93;

- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio e la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 12 – Esenzione del diritto.

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 13 – Modalità per le pubbliche affissioni.

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% per diritto, con un minimo di Lit. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'onori di cui all'art. 28, del D. Lgs. n. 507/93 essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni, devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazioni delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 14 – Sanzioni tributarie ed interessi.

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8, del D. Lgs. n. 507/93, si applica, oltre al pagamento del diritto dovuto, una soprattassa pari all'ammontare del diritto evaso.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento del diritto è dovuta indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20% del diritto il cui pagamento è stato ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 15 – Gestione del servizio.

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione delle pubbliche affissioni può essere effettuata dal Comune di Mondaino con affidamento in concessione ai soggetti previsti dal D. Lgs. n. 507/93, art. 28 e segg.

Art. 16 – Durata della concessione.

1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di anni sei.

Art. 17 – Sanzioni amministrative.

1. Per le violazioni della legge o del presente regolamento si applica l'art. 24, del D. Lgs. n. 507/93.

2. Per quanto riguarda le affissioni abusive il Comune o il concessionario deve effettuare la immediata copertura, in modo che sia priva di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo quanto previsto dall'art. 10, del D. Lgs. n. 507/93.

Art. 18 – Contenzioso.

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso.

a) all'Intendenza di Finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;

b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80, del D. Lgs. 31/12/92 n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30, della legge 30/12/91 n. 413".

Art. 19 – Disposizioni finali.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti ed in particolar modo il D. Lgs. del 15/11/93 e successive modifiche e integrazioni.